



Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di gestione ordinaria, accertamento e supporto alla riscossione ordinaria e coattiva diretta dei tributi e delle entrate comunali

Domanda:

L'art. 9 comma 4 del decreto legge 10 ottobre 2012 n.174 (GURI 237 del 10/10/2012) ha stabilito che: *"In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti appartenenti ai livelli di governo sub statale, e per favorirne la realizzazione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 15 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013. **Fino a tale data è fatto divieto di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate e sono prorogati, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, i contratti in corso.**"*

La norma, sopra ricordata, è entrata in vigore l'11/10/2012 e, quindi, da tale data è inibita, ope legis, l'esperimento delle gare relative alla fatti specie in essa contemplata e conseguente affidamento.

L'interpretazione sopra detta nasce oltre che dalla lettura testuale del precitato precetto normativo, come suggerito dall'art. 12 delle preleggi, anche e soprattutto dall'applicazione della "ratio" che ha ispirato il Governo a formare la previsione in argomento e precisamente: **"In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti ...(...)..."**.

Non solo, ma come di facile intuizione, la riforma che il Governo ha deciso di attuare nel settore della riscossione delle "Entrate degli Enti Locali" con i decreti delegati che seguiranno l'approvazione della legge delega, riscriverà in radice le procedure di riscossione sia spontanea sia coattiva, ovvero l'attività di accertamento delle entrate, stabilendo, probabilmente, condizioni economiche non affidate al libero mercato: tutto questo provocherà, di fatto, l'inutilità delle eventuali proposte tecnico/economiche che i concorrenti alla gara in oggetto produrranno, in termini di offerta, entro il 26/11/2012.

Inoltre si rivela concreto il rischio che qualche concorrente, escluso dalla procedura ovvero non aggiudicatario, potrebbe impugnare gli atti di gara per "violazione di legge, invocando la giurisdizione competente ed attivando in tal modo un incerto e dispendioso contenzioso.

Si rammenta, sommessamente, che il bando relativo alla gara in questione è stato pubblicato il 16/10/2012, ben 5 giorni dopo l'entrata in vigore della norma escludente, citata in epigrafe.

Le considerazioni che precedono possono essere assunte puntualmente anche per le ulteriori gare, indette da codesta S.A. relativamente all'affidamento dei servizi di gestione delle sanzioni amministrative inerenti l'attività di Polizia Locale.

Risposta:

L'art. 7, comma 2, lettera gg-ter) del D.L. n. 7 del 2011 dispone che a decorrere dal 31 dicembre 2012 la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate, "cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate".

Come noto, il termine del 31 dicembre è stato prorogato al 30 giugno 2012 dall'art. 9, comma 4 del D.L. n. 174 del 2012. La motivazione, riportata nella stessa norma, è quella di rinviare il divieto per Equitalia di riscuotere entrate comunali in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate comunali, peraltro già prevista dal disegno di legge di delega al Governo per la revisione del sistema fiscale, approvato dalla Camera dei Deputati il 12 ottobre scorso.

L'ultimo periodo dell'art. 9, comma 4, del D.L. n. 174 del 2012 prevede che fino alla data del 30 giugno 2013 "è fatto divieto di precedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate e sono prorogati, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, i contratti in corso". Tale divieto, sulla cui permanenza nel testo della legge di conversione al momento attuale sussiste incertezza, si ritiene operi, in coerenza con la proroga stabilita per il "concessionario pubblico", esclusivamente nei confronti dei "concessionari privati", ovvero di quelli iscritti nell'albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997, in attesa del riordino del sistema della concessione della riscossione, ma non nei confronti degli affidatari di servizi di gestione, come quelli oggetto della gara, per i quali la responsabilità di tutto il procedimento, nei confronti dei contribuenti, rimane esclusivamente in capo all'ente affidante.

Domanda:

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico/professionale e, precisamente, all'esecuzione di precedenti "contratti per attività comprese nei servizi di sistemi informativi connessi alla gestione dei servizi di gestione ordinaria, accertamento e supporto alla riscossione ordinaria e coattiva diretta dei tributi e delle entrate comunali a favore di EE.LL. ", si domandano precisazioni ulteriori in circa la portata e, soprattutto, i contenuti minimi richiesti per tali contratti.

Risposta:

Per quanto concerne il requisito sub lett. g) del disciplinare di gara, si richiedono contratti per lo svolgimento di attività - o parti di attività - di supporto informatico dei servizi propri di gestione ordinaria, accertamento e supporto alla riscossione ordinaria e coattiva diretta dei tributi e delle entrate comunali a favore di EE.LL (Regioni, Province o Comuni e loro Unioni)

Domanda:

Nell'ipotesi di partecipazione al procedimento de quo in RTI. il Regolamento di gara (pg 9 del Disciplinare) dispone che "*(...) i requisiti di cui alle lettere g), h) devono essere raggiunti dal RTI nel suo complesso, ferrmo restando che ogni impresa aderente al RTI deve aver eseguito almeno un contratto di cui ai requisiti sub g) e/o M, ovvero essere in possesso del requisito sub e)*",

Alla luce del disposto regolamentare in argomento e premesso che i requisiti sopracitati corrispondono, rispettivamente:

- e) di essere iscritto all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione (...);*
- f) di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità, ISO 9001:2008 o equivalente, in corso di validità;*
- g) di aver eseguito nel triennio o anno antecedente la pubblicazione del presente bando contratti per attività comprese nei servizi di sistemi informativi connessi alla gestione dei servizi di gestione ordinaria, accertamento e supporto alla riscossione ordinaria e coattiva diretta dei tributi e delle entrate comunali a favore di EE.LL. (Regioni, Province o Comuni e loro Unioni);*
- h) di aver eseguito nel triennio o anno antecedente la pubblicazione del presente bando contratti per attività comprese nei servizi di censimento delle UIU e dei numeri civici a favore di Comuni e loro Unioni.*

si chiede ulteriore conferma della circostanza che vedrebbe l'impresa in possesso del certificato di iscrizione all'Albo dei concessionari ex art.53 D.Lgs.446/97 e partecipante in eventuale RTI, **esentata** dall'obbligo del possesso di almeno 1 contratto di cui alle lettere sub g) e/o h, fermo restando che i requisiti di cui alle lettere g), h) debbano in ogni caso essere raggiunti dal RTI nel suo complesso.

Risposta:

L'interpretazione da voi proposta della disposizione del disciplinare di gara è corretta. Pertanto, in caso di RTI, fermo restando l'obbligo di integrazione dei requisiti sub lettere e), f), g) e h) da parte del RTI nel suo complesso e l'apporto di esperienze da parte di ciascun aderente al RTI, secondo quanto meglio specificato nel disciplinare di gara, l'impresa in possesso del requisito sub lett. e) è esentata dall'obbligo del possesso degli altri requisiti.

Domanda:

Si rileva come l'attuale versione del regolamento di gara nulla disponga in merito alla possibilità di presentare offerta in RTI di tipo VERTICALE, contrariamente alla puntuale disciplina offerta su tale aspetto dalla Lex Specialis nella sua precedente versione) come pubblicata lo scorso 3 agosto 2012,

Quanto premesso si domanda se sia ammissibile, per etero-integrazione di disposizioni di legge cogenti (art. 37 D.Lgs.163/2006), presentare offerta avvalendosi di tale compagine associativa (RTI di tipo Verticale) e, in tal caso:

- quale sia la prestazione principale e le eventuali prestazioni scorporabili;
- quale sia la corretta ripartizione dei requisiti di qualificazione.

Risposta:

L'attuale stesura del disciplinare di gara lascia ampia discrezionalità alle imprese concorrenti di costituire RTI secondo la compagine prescelta. La disposizione sub Busta A), secondo la quale *“il requisito di cui alla lettera e) deve essere posseduto almeno dall'impresa mandataria; il requisito di cui alla lettera f) deve essere posseduto almeno dall'impresa mandataria; i requisiti di cui alle lettere g), h) devono essere raggiunti dal RTI nel suo complesso, fermo restando che ogni impresa aderente al RTI deve aver eseguito almeno un contratto di cui ai requisiti sub g) e/o h), ovvero essere in possesso del requisito sub e). Le disposizioni di cui al presente capoverso operano anche in presenza di Consorzio Ordinario di concorrenti”* specifica che in ogni caso la mandataria deve possedere l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, individuando tale attività come prestazione principale. Per i restanti requisiti opera la possibilità della sommatoria

Domanda:

Si domanda riscontro in merito alla possibilità di presentare offerta in compagini differenti, a seconda dei lotti a cui si partecipa (ad es. la medesima società partecipa in forma singola al lotto n.1, in qualità di mandataria al lotto n.2 con tizio, in qualità di mandante al lotto n. 5 con caio, etc).

Risposta:

È possibile la partecipazione ai diversi lotti in compagini differenti, secondo le simulazioni da voi effettuate

Domanda:

In merito ai requisiti di capacità tecnico/professionale si domanda se i requisiti in questione, una volta posseduti e vantati al fine della partecipazione ad un lotto, non perdono efficacia. al fine della partecipazione ai lotti successivi.

Risposta:

I requisiti di capacità tecnico professionale, validi per la partecipazione ad un lotto, mantengono efficacia anche per la partecipazione ad altri lotti.

Domanda:

Sempre in tema di offerta economica ed in particolare del relativo allegato 3, da compilarsi a carico dei concorrenti alla gara, si chiede di confermare che i valori esposti nella colonna rubricata *"importo presunto della riscossione per 6 anni"*, si riferiscano alle somme che potenzialmente il concessionario riscuoterà nelle varie tipologie (riscossione spontanea, a seguito di accertamento e coattiva).

Se così fosse si può presumere che l'ultima colonna del modello in argomento rubricata: **"Totale offerto"**, rappresenterà il cd. **"Importo Spendibile"**?

Quindi "l'importo spendibile" che gli enti aderenti dovranno indicare nell'ordinativo sarà quello riferito alla valorizzazione dell'aggio riconosciuto al concessionario?

Risposta:

La colonna derubricata "importo presunto della riscossione per 6 anni (IPR)" indica il valore delle riscossioni che saranno presumibilmente effettuate in sei anni. La colonna derubricata "totale offerto" rappresenta l'offerta economica, tenuto conto del compenso offerto e totalizza l'importo massimo spendibile della convenzione. Gli enti aderenti indicheranno nel proprio OdF un valore risultante dall'applicazione del compenso offerto per i servizi richiesti all'ammontare delle somme da riscuotere

Domanda:

Premesso che la durata della convenzione con codesta spettabile Agenzia Regionale viene indicata in 12 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi, potendo ritenere, quindi, di 24 mesi il periodo temporale entro il quale le amministrazioni della Regione Emilia Romagna, interessate e aderenti alla convenzione, potranno acquisire i servizi offerti, si chiede di conoscere quante e soprattutto quali amministrazioni delle singole provincie, indicate nel regolamento di gara, hanno contratti in essere riferiti ai servizi previsti nei singoli lotti in gara, aventi scadenza superiore il 31/12/2014

Risposta:

Richiamata la premessa del disciplinare di gara circa la rilevazione dei fabbisogni confluiti nella presente procedura di gara, il dettaglio riferito ai servizi previsti nei singoli lotti aventi scadenza superiore al 31/12/2014, non è conosciuto.

Domanda:

Con riferimento al punto 8.1 dell'allegato 4 Capitolato Tecnico (norme tecniche) della procedura per il supporto alla riscossione dei tributi e delle entrate comunali, laddove l'aggiudicatario fosse obbligato ad avvalersi dello strumento "Atto Giudiziario", prodotto in Riserva ex D.Lgs. 58/2011 art. 4, in particolare per quanto attiene le notifiche fuori dal Comune committente, si chiede di confermare che lo stesso Comune corrisponderà a all'aggiudicatario il rimborso puntuale delle tariffe postali come da Decreto Min.Svil. Economico 25/11/2010 e succ. mm.ii.

Risposta:

Come previsto al paragrafo 8.1 del Capitolato tecnico (norme tecniche) ed al paragrafo 6.3 del Disciplinare, per l'attività di notifica degli atti relativi alla riscossione coattiva, al fornitore spetterà unicamente il rimborso, nelle misure sottoindicate:

- Euro 9,88 (IVA compresa se dovuta) per Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- Euro 8,88 (IVA compresa se dovuta) per Comuni con popolazione compresa tra 5.001 - e 15.000 abitanti;
- Euro 7,88 (IVA compresa se dovuta) per Comuni con popolazione compresa tra 15.001 - 30.000 abitanti;
- Euro 6,88 (IVA compresa se dovuta) per Comuni con popolazione compresa tra 30.001 - 100.000 abitanti;
- Euro 5,88 (IVA compresa se dovuta) per Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

Domanda:

Con riferimento al punto 8.1 dell'allegato 4 Capitolato Tecnico (norme tecniche) della procedura per il supporto alla riscossione dei tributi e delle entrate comunali, si chiede conferma che il rimborso delle spese di notifica delle ingiunzioni sia previsto sia per le notifiche internazionali che per le notifiche sul territorio nazionale.

Risposta:

Il rimborso delle spese di notifiche nelle misure sopraindicate spetterà per qualsiasi tipo di ingiunzione, quindi sia per le notifiche internazionali che per le notifiche sul territorio nazionale.

Domanda:

Con riferimento al punto. 8.1 dell'allegato 4 Capitolato Tecnico (norme tecniche) della procedura per il supporto alla riscossione dei tributi e delle entrate comunali, atteso che non sembra esserci relazione tra il criterio della popolazione comunale e il valore del rimborso per le notifiche effettuate all'estero si chiede quale importo debba essere preso a riferimento per le notifiche all'estero;

Risposta:

Per le ingiunzioni notificate all'estero spetterà unicamente il rimborso, nelle misure sottoindicate;

- Euro 9,88 (IVA compresa se dovuta) per Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- Euro 8,88 (IVA compresa se dovuta) per Comuni con popolazione compresa tra 5.001 - e 15.000 abitanti;
- Euro 7,88 (IVA compresa se dovuta) per Comuni con popolazione compresa tra 15.001 - 30.000 abitanti;
- Euro 6,88 (IVA compresa se dovuta) per Comuni con popolazione compresa tra 30.001 - 100.000 abitanti;
- Euro 5,88 (IVA compresa se dovuta) per Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

Domanda:

Con riferimento ai punti 4.1.L e 6.1.K dell'allegato 4 Capitolato Tecnico (norme tecniche) della procedura per il supporto alla riscossione dei tributi e delle entrate comunali, si chiede se le comunicazioni di accertamento debbano essere effettuate a mezzo notifica avente pieno valore legale ai sensi di legge ovvero possano essere eseguite con comunicazione a mezzo corrispondenza ordinaria o Raccomandata A.R.

Risposta:

Come previsto al paragrafo 4.2 lett. e) ed al paragrafo 6.2 lett. e) del Capitolato Tecnico (norme tecniche), gli atti di accertamento dovranno essere notificati nel rispetto delle modalità e termini di legge. Attualmente la normativa vigente consente la notifica degli atti di accertamento con raccomandata A/R. E' esclusa naturalmente la comunicazione a mezzo posta ordinaria.

Domanda:

In riferimento al Disciplinare di gara e alle modalità di aggiudicazione della gara, si richiedono i seguenti chiarimenti:

- Copertina ed indici del documento Relazione Tecnica e del documento Allegati Tecnici, possono essere considerati aggiuntivi e pertanto fuori dal limite delle 120 e 80 facciate previste?
- All'interno di schemi grafici e tabelle, è possibile utilizzare font diversi rispetto a quello prescritto, fatta salva la piena leggibilità del testo?

Risposta:

- La copertina e gli indici, sia della Relazione che degli Allegati tecnici, possono essere aggiuntivi al numero delle facciate richiesto come limite massimo dal Disciplinare di gara
- è possibile utilizzare per tabelle e schemi grafici font diversi da quelli richiesti dal Disciplinare di gara

Domanda:

Con riferimento alle prescrizioni dell'Allegato 4 - Capitolato tecnico (norme tecniche) siamo cortesemente a richiedere i seguenti chiarimenti:

- Paragrafo 1.8 memorizzazione dei documenti è previsto *“L'Aggiudicatario deve provvedere alla scansione, all'archiviazione di tutti i documenti digitali, delle comunicazioni generate ed alla conservazione di queste.”* In considerazione del fatto che l'Ente mette a disposizione i locali per le attività inerenti l'Appalto, si richiede di confermare se, anche per la conservazione dei documenti, sia sempre l'Ente a provvedere a rendere disponibili degli spazi per la conservazione dei documenti.

Risposta:

Nei casi in cui l'aggiudicatario eserciti le attività previste nell'appalto presso propri locali, la relativa documentazione sarà da questi trattenuta fino all'esaurimento della trattazione ed in seguito restituita all'Amministrazione Contraente; nel caso in cui l'aggiudicatario eserciti le attività previste nell'appalto presso locali delle Amministrazioni Contraenti, la relativa documentazione sarà conservata ed archiviata presso detti locali.